

**BOZZE DI STAMPA**

**16 maggio 2024**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (1092-A)**

## **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.3**

**MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."*

#### **1.4 (testo 2)**

TURCO, LOREFICE, CROATTI, Barbara FLORIDIA, TREVISI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:* «0a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dal presente comma. A tal fine, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente incrementata, a decorrere dal 1 gennaio 2024, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»;

c) *sopprimere il comma 4.*

---

#### **1.6**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, FINA, MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, ZAMBITO

*Al comma 1 sopprimere la lettera a)*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2*

---

#### **1.9**

FREGOLENT, SBROLLINI, MUSOLINO

*Al comma 1, sopprimere lettera a).*

---

## 1.11

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-*bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Per i soggetti di cui alla predetta lettera d-*bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-*bis* del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-*bis*, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-*bis*."».

---

## 1.200 (già 1.23)

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», primo periodo, sostituire le parole «nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016» con le seguenti: «a far data dal 1° aprile 2009 ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.».*

---

## 1.24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola "Abruzzo", inserire la seguente: ", Emilia Romagna";*

b) dopo le parole "aprile 2009", inserire le seguenti: "il 20 e il 29 maggio 2012".

---

### **1.25**

MUSOLINO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», dopo le parole «Abruzzo, Lazio,» inserire le seguenti: «Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto» e, dopo le parole «il 6 aprile 2009» inserire le seguenti: «, a far data dal 20 maggio 2012».*

---

### **1.30**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1." primo periodo, dopo le parole: "24 agosto 2016", inserire le seguenti: ", nonché a immobili danneggiati in territori colpiti da eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023."*

---

### **1.32**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1." primo periodo, dopo le parole: "24 agosto 2016", inserire le seguenti: ", nonché per quelli verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."*

---

### **1.43**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "verificatisi il 6 aprile 2009", inserire le seguenti: ", e di 800 milioni di euro per l'anno 2025".*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*"5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per*

l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

### 1.53

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento."

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti nell'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

## 1.54

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.».*

---

## 1.59

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "3-ter.1" inserire il seguente:*

*"3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi che hanno ad oggetto la riqualificazione antisismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici residenziali."*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."*

---

### **1.62**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

### **1.63**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-bis.1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata in dichiarazione dei redditi"».

---

### **1.65**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono utilizzare la quota annuale di detrazione in diminuzione delle imposte

che risultano dovute in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese».

---

### **1.69**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, sostituire le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024".*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

### **1.76**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "e comportano", inserire le seguenti: "riparazione o rafforzamento locale miglioramento sismico, adeguamento sismico, o".*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

### **1.201 (già 1.86)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, FINA, MANCA

*Al comma 3, sostituire le parole «sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo o sia stata presentata» con le seguenti: «risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o».*

---

### **1.85**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 3, sostituire le parole: "sussistano le condizioni", fino alla fine del periodo, con le seguenti: "per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo."*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."*

---

### **1.89**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, LOREFICE, TREVISI, DI GIROLAMO

*Sopprimere il comma 4.*

---

### **1.93**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, FINA, MANCA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

*"4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continua-*

no ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo."

---

## 1.94

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"5-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

**1.96**

MUSOLINO

*Al comma 4, sostituire le parole «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»*

---

**1.103**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;».

---

**1.104**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, PATUANELLI

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;"

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

**1.110**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

### **1.111**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Sopprimere il comma 5.*

---

### **1.114**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 5, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore", con le seguenti: "entro la data entrata in vigore della legge di conversione".*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

### **1.125**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 5, sostituire le parole «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» con le seguenti: «non sia stato stipulato un contratto di appalto, anche con un unico soggetto che agisce come*

contraente generale, o non sia stato conferito alcun incarico professionale o stipulato altro accordo strumentale per i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data della stipulazione degli accordi di cui al periodo precedente deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o appaltatore o professionista mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44».

---

### **1.127**

FINA, TAJANI, LOSACCO

*Al comma 5, sopprimere le parole: ", per lavori già effettuati" ed inserire, alla fine, il seguente periodo: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."*

---

### **1.130**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 5, sostituire le parole ", per lavori già effettuati" con le seguenti: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*

e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

### **1.133**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 5, dopo le parole «per lavori già effettuati» aggiungere le seguenti: «o per prestazioni professionali, anche di un unico soggetto che agisce come contraente generale, o non sono stati versati acconti. Qualora siano stati effettuati lavori o prestazioni non ancora documentati da fattura, l'esecuzione degli stessi deve essere attestata dal progettista o dal direttore lavori mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».*

---

### **1.134**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 5, dopo le parole "per lavori già effettuati" aggiungere le seguenti: "salvo che si tratti di progetti complessi multi intervento, riconducibili a cantieri già avviati, in cui vi sia almeno una spesa documentata da fattura".*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."*

---

### **1.139**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato."*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."*

---

### **1.141**

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente il periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.»*

---

## **Art. 1-bis**

### **1-bis.200 (già 1.0.1000/1)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere » aggiungere le seguenti: « gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di*

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e» e *sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 130 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»*

---

**1-bis.201 (già 1.0.1000/9)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 1, dopo le parole: « in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza» aggiungere le seguenti: « nonché quelli danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2022 e nel 2023 nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana» e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»*

---

**1-bis.202 (già 1.0.1000/6)**

MUSOLINO

*Al comma 1, dopo le parole «stato di emergenza» inserire le seguenti: «e in quelli strettamente contigui».*

---

**1-bis.203 (già 1.0.1000/10)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, NAVE

*Al comma 1, sostituire le parole "35 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro per il 2024 e 50 milioni di euro";*

*Conseguentemente, all'articolo 9-bis, comma 10:*

*a) sostituire le parole "in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti "in 232 milioni di euro per l'anno 2024, 1.083,3 milioni di euro per l'anno 2025";*

*b) dopo la lettera b, inserire la seguente "b-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."*

---

### **Art. 1-ter**

#### **1-ter.200 (già 1.0.1000/19)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 1, dopo le parole: «energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche» e sostituire le parole: «100 milioni per il 2025» con le seguenti: «200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»*

---

#### **1-ter.201 (già 1.0.1000/23)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole "100 milioni di euro per l'anno 2025", con le seguenti: "200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".*

*Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo, inserire il seguente:*

*"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro*

per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

**1-ter.202 (già 1.0.1000/20)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, NAVE

*Al comma 1, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro per il 2024 e 100 milioni di euro di euro";*

*Conseguentemente, all'articolo 9-bis, comma 10:*

*a) sostituire le parole "in 212 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "in 232 milioni di euro per l'anno 2024";*

*b) dopo la lettera b), inserire la seguente "b-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."*

---

**1-ter.203 (già 1.0.1000/24)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."*

*Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo, aggiungere il seguente:*

*"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del ma-*

re, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

## **Art. 2**

### **2.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.5**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 2**

*(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)*

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento

dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

---

## 2.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

"1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

## 2.12

FREGOLENT, MUSOLINO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

*Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.»

---

## 2.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole "non si applicano", con le seguenti: "si applicano entro il termine del 15 giugno";*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

## 2.18

TAJANI, MANCA, LOSACCO

*Al comma 1, dopo le parole "negli anni precedenti" aggiungere le seguenti: "salvo che per la comunicazione di correzione di errori formali postumi".*

---

## 2.24

FREGOLENT, MUSOLINO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

*Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.»

---

## 2.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

## 2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, sostituire le parole: "inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024" con le seguenti: "inviate dal 1° aprile al 4 aprile 2024, è consentita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012".*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

### 2.30

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, le parole: "inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "inviate dal 1° aprile al 4 giugno 2024, è consentita entro il 4 giugno 2024".*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

### 2.34

MUSOLINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con riguardo alle comunicazioni sostitutive di cui al comma 2, la sospensione dei 30 giorni prevista dall'articolo 122-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, inizia a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto. L'Agenzia delle entrate dispone tempi e modalità adeguate affinché il contribuente possa chiedere la rimessa in bonis di eventuali comunicazioni impropriamente scartate.»

## 2.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)*

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti: "4 aprile 2024".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

---

## **Art. 3**

## 3.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo le parole "trasmettono all'ENEA", inserire le seguenti: "quale integrazione all'asseverazione".*

## 3.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 3, dopo le parole "i soggetti", inserire le seguenti: "che non abbiano ancora trasmesso l'asseverazione finale alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e".*

### 3.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";*
  - b) *sopprimere il secondo periodo.*
- 

### 3.15

FREGOLENT, MUSOLINO

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";*
  - b) *sopprimere il secondo periodo.*
- 

### 3.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

---

### 3.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)*

1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del medesimo decreto;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

---

## **Art. 4**

### **4.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, capoverso "3-bis.", sostituire le parole: "10.000" con le seguenti: "25.000".*

---

### **4.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole: "trentesimo giorno", con le seguenti: "novantesimo giorno".*

---

## **Art. 4-bis**

### **4-bis.200 (già 1.0.1000/29)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 3, sostituire le parole "1° gennaio 2025", con le seguenti: "1° gennaio 2026".*

*Conseguentemente, dopo il medesimo comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

**4-bis.201 (già 1.0.1000/31)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, TREVISI, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4 dopo le parole: «d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello» e sostituire le parole: «la detrazione è ripartita» con le seguenti: «su opzione del contribuente, può essere ripartita»;*

2) *al comma 5 sostituire le parole: «sono ripartiti» con le seguenti: «su opzione del contribuente, può essere ripartita».*

---

**4-bis.202 (già 1.0.1000/33)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 4, sostituire le parole: «la detrazione è ripartita» con le seguenti: «la detrazione può essere fruita, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate.».*

---

**4-bis.203 (già 1.0.1000/35)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**4-bis.204 (già 1.0.1000/39)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: « salvo che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo.»*

---

**Art. 4-ter**

**4-ter.200 (già 1.0.1000/41)**

TAJANI, MANCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "*, assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di *compliance* e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati."

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" aggiungere le parole "o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso". Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione.*

*Conseguentemente, all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente: "11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di*

economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026."

---

**4-ter.201 (già 1.0.1000/42)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«, assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" sono aggiunte le seguenti: "o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso".

2-ter. Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al comma 2-bis si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione.».

*Conseguentemente, all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026.»

---

**4-ter.202 (già 1.0.1000/44)**

CAMUSSO, TAJANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I Comuni di cui ai commi 1 e 2 destinano, con proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, una quota parte della quota riconosciuta ai medesimi per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al salario accessorio del personale coinvolto dalle procedure di accertamento. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, in sede di contrattazione decentrata, al personale interessato. Le risorse così individuate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»*

---

**4-ter.203 (già 1.0.1000/45)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

*«2-bis. I Comuni di cui ai commi 1 e 2 destinano, con proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, una quota parte della quota riconosciuta ai medesimi per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al salario accessorio del personale coinvolto dalle procedure di accertamento. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, in sede di contrattazione decentrata, al personale interessato. Le risorse così individuate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»*

---

## Art. 6

### 6.200 (già 6.12)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3.1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

---

### 6.13

MUSOLINO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3.1. I modelli F24 contenenti i crediti d'imposta individuati con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 12 aprile 2024, sospesi ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nelle more dell'aggiornamento del modello adottato dal decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, sono considerati tempestivi se il contribuente presenta detto modello con le modalità e i termini individuati dal decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al comma 1.

3.2. Nel caso indicato al comma 3-bis nessuna sanzione può essere ascrivibile, nemmeno ai fini dell'eventuale aggiornamento del documento unico di regolarità contributiva (DURC), se il contribuente rispetta i termini individuati dal suddetto decreto ministeriale; rimane ferma l'efficacia degli scarti solo se conseguenti a motivazioni legate all'analisi del rischio diverse da quelle indicate al comma 3-bis. L'Agenzia delle entrate dispone modalità e tempi adeguati affinché il contribuente possa chiedere la remessa *in bonis* degli eventuali modelli F24 impropriamente scartati».

---

**6.201 (già 1.0.1000/40)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:*

"3-ter. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."

---

**Art. 7**

**7.200 (già 7.8)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non costituiscono rimessione in termini degli atti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si è già formata decadenza."

---

**7.11**

MUSOLINO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera d-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure, in ogni caso, se l'attività professionale è stata avviata nel medesimo anno in cui è avvenuta la prima iscrizione all'albo professionale di riferimento"».

---

**7.12**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

### **Art. 7-bis**

#### **7-bis.200 (già 7.1000/3)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-ter.**

1. Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti ai fini dell'adeguamento della pianificazione ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti per l'individuazione degli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 7-ter).

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.»

---

## **Art. 9**

### **9.7**

MANCA, CASINI, DELRIO, RANDO, ZAMPA

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:* «2-bis. All'articolo 1, comma 768, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

*2-ter.* Agli oneri derivanti di cui al comma 2-bis, quantificati in euro 8,1, milioni per il 2024, comprensivi della quota Stato e della quota comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2024 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»

---

## **Art. 9-bis**

### **9-bis.200 (già 1.0.1000/50)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Al comma 4, sostituire le parole:* « 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209» *con le seguenti:* « 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124»

---

**9-bis.201 (già 1.0.1000/58)**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Sopprimere il comma 8*

---

**9-bis.202 (già 1.0.1000/60)**

MUSOLINO

*Al comma 8, capoverso «3-ter», sostituire le parole «gennaio 2028» con le seguenti: «gennaio 2024» e le parole «è ridotta al 30 per cento» con le seguenti: «è incrementata al 75 per cento».*

---

**9-bis.203 (già 1.0.1000/62)**

PAITA, MUSOLINO

*Al comma 10, lettera d), sostituire le parole «comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234» con le seguenti: «comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

---

**9-bis.204 (già 1.0.1000/63)**

PAITA, MUSOLINO

*Al comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»*

---

**9-bis.205 (già 1.0.1000/64)**

MUSOLINO

*Al comma 10, lettera f), sostituire le parole «articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388» con le seguenti: «articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

---

**Art. 9-ter**

**9-ter.0.200 (già 9.0.4)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-quater**

*(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR)*

1. Le Regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti richiesti dal PNGR per indicare gli impianti minimi o diversamente dichiarano di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e confermate nei termini di cui al comma 2.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Governo, ai sensi dell'articolo 2 comma 120 della Costituzione, nomina un proprio Commissario.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle Regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del PNGR.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del PNGR.»

---